

informa i presenti che detto Comune, con lettera in data 13 novembre 2006 Prot. n. 44231/45833, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere in merito, in quanto trattasi di una modifica statutaria richiesta espressamente dall'ente territoriale preposto al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e competente, quindi, ad accertare la conformità dello statuto della stessa alle norme di legge in materia.

Il Presidente fa inoltre presente al Consiglio che l'attuale statuto, per mero errore materiale, riporta due articoli, rispettivamente rubricati "SERVIZIO DI CASSA" e "PAGAMENTI E RISCOSSIONI", con la stessa numerazione (e precisamente con il n. 22). Lo stesso statuto, continua il Presidente, contiene all'art. 26 un riferimento all'ultimo comma dell'art. 27 Codice Civile ormai abrogato.

Il Presidente invita quindi il Consiglio ad assumere le delibere del caso. Quindi si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che il Consiglio all'unanimità

delibera

1) di eliminare il quarto comma dell'art. 9 del vigente statuto sociale, modificando il suddetto articolo come segue:

"Art. 9 - DECADENZA, DIMISSIONI, E SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica per sopravvenuti motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 7. La decadenza è pronunciata dall'organo stesso. In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce le stesse nell'ordine del giorno della prima adunanza ed una volta che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto, ne dà comunicazione al Sindaco di Abbiategrasso.

Le dimissioni hanno effetto dalla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri dimissionari o decaduti devono essere surrogati tempestivamente dal Sindaco e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla presa d'atto delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.

I membri nominati in surroga cessano comunque dal mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta lo scioglimento dell'intero Consiglio.";

2) di rinumerare correttamente gli articoli dello statuto, a partire dall'art. 22.

3) di eliminare all'art. 26 (ora art. 27) il riferimento all'art. 27 del Codice Civile, modificando il primo periodo di detto articolo come segue:

"Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, previa, qualora dovuta, dichiarazione di estinzione da parte della competente autorità ai sensi di legge."

Invariata la rimanente parte di detto articolo.

A questo punto il presidente consegna a me Notaio lo statuto aggiornato

con le modifiche apportate dal presente Consiglio; statuto che viene allegato al presente Atto sotto la lettera "A", omessane da parte di me Notaio la lettura per espressa dispensa avutane.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente riunione del Consiglio essendo le ore diciannove e trentacinque.

Io Notaio ho letto al Comparente che lo ha approvato il presente Atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per quattro facciate intere e fin qui della quinta.

F.to: Curatella Giuseppe

Pierluigi Scalamogna

Allegato "A" al N. 24432/8874 di rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

CASA DI RIPOSO "CITTA' DI ABBIATEGRASSO" - ONLUS

CAPITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - Onlus è un istituzione di diritto privato senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Ha sede legale in Abbiategrasso, Strada per Cassinetta, 25.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - ORIGINI

Lo Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - Onlus è costituita per trasformazione dell'Ipab "Casa di Riposo" in ottemperanza a quanto previsto dalla legge Regione Lombardia 1/2003. L'Ente trae origine storica dalla fusione del "Ricovero di Mendicità" e del "Ricovero dei Cronici". Il primo fondato dalla ex Congregazione di Carità il 18 febbraio 1887 aveva per scopo di provvedere, all'alloggio, mantenimento e vestiario degli indigenti ed accattoni di Abbiategrasso, mentre il secondo, eretta in Ente morale con Regio Decreto 2 giugno 1903, nacque per offrire un ricovero ai malati cronici indigenti di Abbiategrasso.


Art. 3 - SCOPI

La Fondazione Casa di Riposo "Città di Abbiategrasso" - Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa ha per fine l'accoglimento, la cura e l'assistenza di persone anziane e a tal scopo fornisce alle stesse servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carattere residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di persone anziane, interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno.

L'Ente persegue i propri scopi nell'ambito del territorio dello Regione Lombardia e secondo le indicazioni programmatiche emanate dalla stessa.

In base al principio di sussidiarietà i servizi erogati fanno parte integrante della "Rete dei Servizi" della Terza Età del territorio del



Comune di Abbiategrasso e del relativo distretto e si raccordano con gli altri servizi territoriali partecipando alla programmazione territoriale:

La Fondazione si propone quale interlocutore privilegiato dell'amministrazione comunale per quanto attinente ai servizi della terza e quarta età del territorio.

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi e l'accesso alla struttura sono disciplinate dal Regolamento interno.

E' vietata qualunque diversità di trattamento assistenziale fra i ricoverati.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario annualmente aggiornato.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non risultate per il conseguimento degli scopi statutari.

Il mantenimento e la conservazione del patrimonio costituisce obbligo imprescindibile.

L'alienazione di beni mobili ed immobili ritenuti obsoleti può essere effettuata unicamente ad incremento o miglioramento del patrimonio.

Eventuali incrementi e frutti del patrimonio possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per attività socio assistenziali e/o sanitarie del territorio abbiatense.

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE

La Fondazione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- Rendita del patrimonio
- Rette
- Contributi da parte di Enti e da privati
- Lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio
- Diritti, canoni ed ogni altro provento.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 6 – ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Revisore dei Conti.

CAPITOLO II° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati

dal Sindaco del Comune di Abbiategrasso tra persone residenti nel Comune di Abbiategrasso di comprovata esperienza nel campo amministrativo, sociale o sanitario. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere gli stessi requisiti per la nomina a consigliere comunale.

La durata del mandato è di cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture in rapporto contrattuale con la fondazione;
- i sindaci, i presidenti, gli assessori ed i consiglieri comunali; gli assessori ed i presidenti provinciali e regionali;
- i dipendenti del Comune di Abbiategrasso;
- i dipendenti e gli ex dipendenti prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in enti o imprese aventi rapporto contrattuale con la fondazione;
- colui che ha lite pendente con la fondazione.

Art. 8 - RICOSTITUZIONE ED INSEDIAMENTO

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata dal Sindaco del Comune di Abbiategrasso. Entro quindici giorni dalla nomina e su convocazione del presidente in carica o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione eletto si riunisce per l'insediamento.

Nel caso che nel termine predetto non venga effettuata la convocazione, l'iniziativa spetta al componente eletto più anziano di età; in caso di ulteriore inerzia al Sindaco di Abbiategrasso.

La seduta di insediamento è presieduta dal membro più anziano di età.

Nella stessa seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.


Art. 9 - DECADENZA, DIMISSIONI, REVOCA E SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica per sopravvenuti motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 7. La decadenza è pronunciata dall'organo stesso. In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce le stesse nell'ordine del giorno della prima adunanza ed una volta che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto, ne dà comunicazione al Sindaco di Abbiategrasso.

Le dimissioni hanno effetto dallo preso d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri dimissionari o decaduti devono essere surrogati tempestivamente dal Sindaco e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla presa d'atto delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.



I membri nominati in surroga cessano comunque dal mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta lo scioglimento dell'intero Consiglio.

Art. 10 – ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta al mese.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno e l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le sedute sono indette su invito scritto, firmato dal Presidente, contenente oltre il giorno e l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare. L'invito deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie ed almeno ventiquattro ore prima per le sedute d'urgenza.

In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non scritti all'ordine del giorno.

Art. 11 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza degli intervenuti.

Nel numero dei presenti non si computano coloro che non possono intervenire al voto e alla discussione per conflitto di interessi.

Le votazioni si svolgono con voto palese salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voto segreto. A parità di voti la proposta si intende respinta. Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono stese dal Direttore con funzione di Segretario e sono firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Qualora qualcuno degli intervenuti si astenga dalla votazione, si allontani, ricusi di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni sono pubblicate all'albo della Fondazione.

Art. 12 – COMPETENZE

Spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) Nomina del Presidente e del Vice Presidente ed eventuale revoca;
- b) La determinazione dell'indennità al Presidente ed ai membri del Consiglio;
- c) La programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione;
- d) L'approvazione del Bilancio di Previsione annuale e del bilancio d'Esercizio;
- e) Le modifiche statutarie;
- f) L'approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche;
- g) Il trattamento giuridico ed economico, l'assunzione, la sospensione e il licenziamento del Personale;
- h) L'acquisto, l'alienazione, le permuta, le ipoteche di beni immobili;
- i) L'accettazione di lasciti o legati;
- l) L'istituzione di servizi, nell'ambito degli scopi statuari, anche in collaborazione con le altre istituzioni che operano a favore della popolazione anziana;

- m) Gli acquisti di beni e servizi che esulano dalla competenza del direttore a norma del regolamento interno;
- n) La determinazione del compenso del Revisore dei Conti;
- o) La nomina, conferma e revoca del direttore;
- p) Le deliberazioni per stare in giudizio e la nomina dei legali;
- q) La ratifica delle ordinanze presidenziali e, nel caso di non concessa, le eventuali decisioni sugli effetti giuridici prodotti;
- r) Le rette di ricovero e le tariffe dei servizi;
- s) L'eventuale scioglimento dell'Ente per esaurimento dello scopo statutario;
- t) Ogni altro argomento non attribuito al Presidente ed al direttore.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare una o più delle proprie competenze a personale qualificato dell'Ente, con esclusione di quelle espressamente elencate ai punti precedenti.

Le deliberazioni di cui al punto e) devono essere assunte a maggioranza qualificata dell'intero Consiglio (in specie 4 membri su 5), mentre quelle di cui al punto s) devono essere assunte all'unanimità dell'intero Consiglio.

Le deliberazioni di cui ai punti e) e s) hanno validità solo dopo il parere obbligatorio e vincolante espresso dal Comune di Abbiategrasso.

CAPITOLO III° - IL PRESIDENTE

Art. 13 - NOMINA E REVOCA

Il Presidente è designato, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima seduta non risulti eletto alcun candidato si procederà ad una successiva convocazione del Consiglio di Amministrazione da tenersi non oltre il quinto giorno successivo.

Il Presidente può essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti.

La seduta nella quale si procede alla nomina del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La seduta nella quale si procede alla revoca del Presidente è presieduta dal Vicepresidente.

Art. 14 - FUNZIONI

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Inoltre esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) dà disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e private, con gli operatori sanitari e sociali che operano nel settore dell'assistenza agli anziani;
- e) adotta, in casi di urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Ente, ad eccezione delle competenze sub b), d), e), f), n), o) di cui all'art. 12 sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

CAPITOLO IV° - REVISIONE CONTABILE

Art. 15 - ISTITUZIONE, NOMINA E DURATA

E' istituito l'organo di revisione contabile costituito da un Revisore dei Conti. La nomina è effettuata dal Sindaco del Comune di Abbiategrasso. La durata in carica dell'organo di revisione è di 3 anni, rinnovabile per una sola volta.

Il Revisore può essere revocato dall'incarico solo per inadempienza.

Art. 16 - REQUISITI

Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili costituito presso il Ministero della Giustizia.

Inoltre:

- a) non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al 1° comma dell'art. 2399 del codice civile;
- c) che non abbia rivestito la carica di amministratore della Casa di Riposo o abbia svolto incarichi professionali in suo favore o per conto suo nel biennio precedente.

Art. 17 - FUNZIONI

Spetta al Revisore:

- a) esprimere il parere sul Bilancio di Previsione e sue variazioni attestando la veridicità delle entrate e la congruenza delle spese;
- b) redigere una relazione sul bilancio d'esercizio secondo quanto previsto dal codice civile;
- c) verificare a cadenza trimestrale lo stato della cassa;
- d) collaborare con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione esprimendo il proprio parere su singoli argomenti da questi sottopostigli;
- e) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali vengono discussi ed approvati il Bilancio di Previsione ed il Bilancio d'Esercizio.

Il Revisore, ai fini dell'espletamento del mandato, può accedere a tutti gli atti e documenti.

Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

Nel perdurare di situazioni di irregolarità ne informa il Sindaco e, dove ne ricorrano i presupposti, l'autorità giudiziaria competente.

Art. 18 - COMPENSO

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di funzione annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V° - DIRETTORE

Art. 19 - DIRETTORE

Il direttore è assunto dal Consiglio di Amministrazione con contratto quinquennale rinnovabile.

Oltre alle responsabilità assegnate all'atto della delibera di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione, deve provvedere alla:

- gestione operativa ed amministrativa dell'Ente con particolare riguardo a:

- rispetto normative vigenti;

- standard qualitativi e quantitativi.

• Proposta di organizzazione degli uffici.

• Gestione del personale in forza all'Ente, con particolare riguardo a:

- proposte percorsi formativi;

- proposte assunzioni, passaggi di carriera, ecc..

• Predisposizione dei bilanci preventivi e relative variazioni e consuntivi di legge, da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante, nei termini di legge.

• Predisposizione con periodicità trimestrale delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente.

• Discussione dei risultati con il Presidente che provvederà a relazionare all'organo deliberante

• Sottoposizione al Consiglio di Amministrazione dei preventivi raccolti per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

• Relazione al Revisore dei Conti in merito ai quesiti dallo stesso posti durante la svolgimento del suo incarico.

• Intrattenimento dei rapporti con i parenti degli ospiti.

• Proposizione al Presidente di nuove iniziative assistenziali da sottoporsi all'organo deliberante.

• Proposizione di aumenti/decrementi di retta relazionando agli organi competenti.

• Intrattenimento dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

• Accettazione/dimissione degli ospiti nel rispetto del regolamento interno.

Il Direttore può essere revocato con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione in caso di:

• inadempimento contrattuale;

• mancato raggiungimento degli obiettivi concordati all'atto dell'assunzione;

previa contestazione scritta da parte del Presidente.

In caso di recesso, il Direttore è tenuto ad osservare un preavviso di 180 giorni.

CAPITOLO VI^o - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Art. 20 - CONTABILITÀ

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale della Fondazione si informa al principio del pareggio di bilancio.

L'Ente prevede l'articolazione della propria organizzazione in centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione ed alla rendicontazione della gestione economica ed amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti.

Art. 21 - BILANCIO

Il Bilancio di Esercizio è redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata qualsiasi forma di ripartizione degli utili.

Art. 22 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità

designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - PAGAMENTI E RISCOSSIONI

I pagamenti e le riscossioni devono essere autorizzati mediante firma congiunta del Direttore e del Presidente o di persona da questi delegata.

CAPITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge nazionale e regionale.

Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il primo gennaio 2004. Da tale data cessano di avere efficacia le norme del precedente Statuto e le norme regolamentari incompatibili con il presente Statuto.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE

Il Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica alla trasformazione decadrà automaticamente al termine del mandato del Sindaco, così da far coincidere il mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con quello dell'Amministrazione Comunale.

Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione al personale dell'Ipab Casa di Riposo che si trasforma in persona giuridica di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applica il contratto in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione si applica parimenti il contratto in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio da definirsi in sede di contrattazione decentrata.

La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'Ipab Casa di Riposo era titolare all'atto della trasformazione.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, previa, qualora dovuta, dichiarazione di estinzione da parte della competente autorità ai sensi di legge. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e salve diverse destinazioni imposte dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a rispettare quanto previsto dall'atto di donazione dell'immobile sede dell'attività istituzionale alla Casa di Riposo, richiedendo, all'atto dello scioglimento all'Agenzia per le Onlus, la devoluzione dell'immobile medesimo al Comune di Abbiategrasso nel rispetto della previsione legislativa di devoluzione a fini di pubblica utilità.

F.to: Curatella Giuseppe
Pierluigi Scalamogna



E' copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme,
esistente nei miei atti. 11 GEN. 2007
Dalla mia residenza,